

# Contributi previdenziali in bilico con il concordato biennale

**L'impatto.** A una prima lettura della norma sul «patto tra Fisco e autonomi», i pagamenti per le pensioni potrebbero essere agganciati al reddito prefissato, lasciando al professionista la scelta di versare di più

Valentina Maglione  
Valeria Uva

Con il concordato preventivo biennale il professionista giocherà una doppia partita: la prima, quella con il Fisco, per valutare se aderire o no alla proposta di reddito e di tassazione formulata dall'Agenzia; e la seconda, ancora più incerta, con la propria Cassa di previdenza.

Perché secondo il tenore letterale della norma sul concordato preventivo, in partenza quest'anno, anche l'importo dei contributi previdenziali potrebbe essere agganciato al reddito concordato. In altre parole, una volta accettato il reddito proposto dal Fisco, anche i contributi previdenziali da versare alle Casse privatizzate sarebbero parametrati all'importo fissato per due anni. Con la conseguenza che in caso di maggiori (o, meno probabilmente, minori) incassi, il professionista potrebbe decidere di versare i contributi dovuti solo sul reddito concordato.

Questo almeno è il tenore letterale della norma, l'articolo 19 del decreto legislativo 13/2024, che lascia comunque al contribuente la scelta (preziosa per chi è in regime contributivo) di versare sulle somme effettivamente incassate. O persino, in as-

**Casse in attesa di chiarimenti: aiutano nuovo calendario fiscale e tempi lunghi delle denunce reddituali**

senza di controindicazioni, di colmare la differenza versando dei contributi volontari, a cui alcune Casse agganciano anche meccanismi di premialità. In questo modo, il professionista otterrebbe il beneficio fiscale e, al contempo, non subirebbe penalizzazioni sul fronte previdenziale.

La regola del concordato preventivo biennale è stata probabilmente pensata per la generalità degli autonomi, iscritti all'Inps. Ma nelle Casse privatizzate, che fissano in autonomia l'importo dei contributi e devono garantire la sostenibilità dei conti fino a 50 anni, rischia di provocare un corto circuito, perché con tutta probabilità, si tradurrebbe in una riduzione dei contributi.

Al momento questi enti stanno a guardare, aiutati anche dal calendario: la norma è in vigore dal 22 febbraio e la prima proposta del Fisco non arriverà prima del 15 giugno, lasciando peraltro al contribuente tempo fino al 15 ottobre per aderire. Mentre la dichiarazione reddituale alle Casse è prevista nell'anno successivo a quello di imposta. In questo arco di tempo potrebbero intervenire chiarimenti sull'applicabilità o no della norma alle Casse private.

Nel frattempo però pesano i precedenti. Una norma simile era già prevista nella prima edizione del concordato, nel 2003, e aveva scatenato la reazione delle Casse (si veda anche l'articolo a fianco). Alcune si erano espresse per la disapplicazione; a prescindere dall'accordo con il Fisco, i contributi dovevano continuare a essere versati sull'intero reddito. La vicenda era finita davanti ai giudici, che - con i tempi della giustizia civile italiana - hanno infine dato ragione alle Casse, in nome della loro autonomia. Occorre ora capire quanto le indicazioni della giurisprudenza peseranno nell'interpretazione delle norme del nuovo concordato.



ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHINO

## I passaggi

1

### IL PATTO Con il fisco

Da quest'anno gli autonomi riceveranno una proposta di reddito concordato elaborata dal Fisco sulla base di indici presuntivi e valida per due anni (uno solo per i forfettari). La proposta mira a fissare un livello massimo (o minimo) di prelievo fiscale per questi contribuenti

2

### I RIFLESSI Sui contributi

La norma del decreto sul concordato prevede l'esonerazione dal versamento di contributi previdenziali sui redditi eccedenti quelli concordati con il Fisco. Non sono indicate esenzioni espresse per le Casse privatizzate. La decisione finale spetta al singolo

3

### I PRECEDENTI Di giurisprudenza

Con due distinti ricorsi la Cassazione si è pronunciata sul precedente concordato, lanciato nel 2003. E ha stabilito che il tetto ai versamenti non è applicabile anche agli importi stabiliti dalle Casse previdenziali dei professionisti che godono di autonomia finanziaria

## Il precedente del 2003 bocciato per due volte dalla Cassazione

### I ricorsi

Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato preventivo biennale, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

È quanto, in sintesi, prevede l'articolo 19 del Dlgs 13/2024.

In tema di contributi previdenziali dunque il principio è indicativamente questo: se il reddito dichiarato dal contribuente sarà, a giochi fatti, inferiore rispetto a quello concordato con il fisco, la contribuzione andrà assolta sulla base imponibile oggetto di concordato preventivo biennale (annuale per i forfettari per il primo anno); viceversa qualora il reddito effettivo si dimostrerà superiore a quello concordato, il contribuente potrà decidere, a sua insindacabile discrezione, se pagare i contributi sul reddito più basso ossia quello con-

cordato, oppure se assolvere la contribuzione previdenziale obbligatoria sul reddito più alto effettivamente conseguito.

Fin qui tutto chiaro. Ma sarà proprio così? I precedenti sull'applicazione di questi principi in ambito casse previdenziali private non sono proprio così incoraggianti.

In occasione della precedente stagione del concordato preventivo biennale (articolo 33 del Dl 269/2003), applicabile al biennio 2003/2004, la Cassazione, con la sentenza n. 29639/2022, in tema di contributi dovuti dagli avvocati (Cassa forense), ha affermato che il reddito derivante dal concordato preventivo biennale non è utilizzabile per il calcolo dei contributi dovuti dai professionisti alle proprie Casse di previdenza privatizzate.

Trattandosi, nei fatti, di una determinazione oggetto di concordato tra Erario e contribuente con riferimento all'obbligazione tributaria, essa non deve investire il diverso rapporto contributivo tra il professionista e la rispettiva Cassa di previdenza.

Questa sentenza si presenta allineata, in maniera univoca, con un precedente arresto di Cassazione (n. 3916/20219) con riguardo ai contributi di ingegneri e architetti a Inarcassa. In entrambe le pronunce la Cassazione afferma che, in conseguenza della privatizzazione delle

casse professionali e dell'obbligo a loro carico di dover assicurare l'equilibrio economico-finanziario, «la determinazione di un reddito imponibile concordata ad esterno con l'amministrazione fiscale costituirebbe sicura violazione dell'autonomia delle casse e della normativa speciale previdenziale che demanda ad esse la potestà di sanzionare omissioni contributive e/o di condonarle mediante misure premiali».

Nel merito, va anche sottolineato che uno degli ulteriori motivi dirimenti con cui i giudici di Cassazione motivano queste decisioni risiede nel contenuto dell'articolo 33 comma 3 lett. a) del Dl 269/2003 secondo cui lo stesso legislatore avrebbe delimitato l'ambito d'intervento del concordato di allora con la «determinazione agevolata delle imposte sul reddito e in talune ipotesi dei contributi» dove veniva di fatto già prevista nella norma stessa un'applicazione limitata in ambito contributivo.

Ora in considerazione del fatto che questo incipit limitativo non è stato riproposto nel testo di legge del decreto sul concordato 2024, sarebbe quanto meno opportuno venisse fatta fin da subito chiarezza sul tema contribuzione della casse private, non essendo ammissibile aspettare altri 20 anni per un avere un quadro applicativo stabile.